

IL DIRETTORE
Dott. Renzo M...

Patti Parasociali

I Sottoscritti

I. "Partecipanti del Gruppo A"

-, nato a.... il giorno....., residente in.... alla via....
n....., il quale interviene al presente atto non in proprio ma nella sua
qualità didel Comune di Torino con sede in Torino,
Piazza Palazzo di Città n. 1, codice fiscale 00514490010,

II. "Partecipanti del Gruppo B"

- Dott. Luciano Platter, nato, domiciliato per la
carica in Torino Via Sant'Anselmo n. 14;

il..... quale interviene al presente
atto non in proprio ma nella sua qualità di Presidente del Consiglio di
Amministrazione e legale rappresentante della società:

- "FARMAGESTIONI - Società Cooperativa", con sede in Torino Via
Sant'Anselmo n. 14, iscritta presso il Registro delle Imprese di Torino,
codice fiscale e numero d'iscrizione: 09966900012;

a quanto infra autorizzato in forza di Verbale

.....

-, nato a, domiciliato per la carica in Torino Corso Francia n. 15;

il quale interviene al presente atto non in proprio ma quale Presidente del Consiglio di Amministrazione e legale rappresentante della società:

- "UNIONE COOPERATIVE SERVIZI DI ASSISTENZA - SOCIETA' COOPERATIVA", con sede in Torino Corso Francia n. 15, iscritta presso il Registro delle Imprese di Torino, codice fiscale e numero d'iscrizione 06425480016;

a quanto infra autorizzato in forza di verbale del Consiglio di Amministrazione in data

costituitesi in raggruppamento temporaneo di acquirenti ai sensi dell'art. 37 D. LGS. 163/2006 con atto rogito Notaio Aldo Scarabosio in data 22 dicembre 2008 rep. n. 124981

(di seguito, congiuntamente, i "Partecipanti"),

PREMESSO CHE

- In data 7 ottobre 2009 veniva sottoscritto il Patto Parasociale;
- In data 6 giugno 2014 la Città di Torino trasmetteva via Pec la Comunicazione ai sensi dell'art. 9 dei Patti Parasociali sottoscritti in data 7 ottobre 2009 con la quale, in vista della scadenza degli stessi, esprimeva la volontà di recedere limitatamente all'art. 2.1, fermo restando la competenza del Consiglio Comunale in merito al recesso in questione: detto recesso pertanto sarebbe rimasto

- sospensivamente condizionato all'approvazione da parte del Consiglio Comunale;
- In data 7 Ottobre 2014 i Patti Parasociali venivano automaticamente rinnovati;
 - Vista la disponibilità manifestata in data 29 Ottobre 2014 in sede di Assemblea dei partecipanti del gruppo A e del Gruppo B;
 - Tenuto conto che in data 29 Ottobre 2014 in sede di Assemblea dei partecipanti si è proceduto alla designazione congiunta del Presidente del Sindacato nella persona dell'Ing. Gianmarco Montanari;
 - Che in tale sede l'Assemblea dei Partecipanti ha deliberato la modificazione dell'art. 2 come da testo sottoriportato;
 - Che la modificazione dell'art. 2 è sospensivamente condizionata all'approvazione del testo da parte del Consiglio Comunale e che successivamente si procederà alla relativa stipula della modificazione;
 -

CONVENGONO E STIPULANO

una patto parasociale (il "Patto Parasociale") relativo alle azioni della società "FARMACIE COMUNALI TORINO S.P.A." con sede in Torino Corso Peschiera n. 193 capitale sociale di 8.700.000,00 Codice fiscale e numero d'iscrizione al Registro delle Imprese di Torino 09971950010

I Partecipanti, apportando in sindacato - nell'ammontare di seguito specificato - le azioni dagli stessi detenute, al fine di assicurare

uniformità e continuità di indirizzo nella gestione e nel proseguimento degli obiettivi di sviluppo della Società, intendono disciplinare:

- la partecipazione e l'esercizio del diritto di voto su tutti gli argomenti all'ordine del giorno delle Assemblee Ordinarie e Straordinarie della società;
- la designazione degli Amministratori della società;
- il trasferimento delle azioni possedute e conferite nel Patto, per complessive n. azioni, corrispondenti al 100 % del capitale sociale.

1. Azioni conferite nel Sindacato

Il Sindacato riguarda complessivamente n. 870.000 azioni della Società (le "Azioni Sindacate"), pari al 100 % del capitale della stessa.

Le azioni sindacate spettano ai Partecipanti nelle seguenti rispettive misure: 51% ai Partecipanti del Gruppo A e 49% ai Partecipanti del Gruppo B.

Si precisa che i Partecipanti hanno apportato nel Sindacato tutte le azioni di loro proprietà.

2. Principali pattuizioni del Sindacato

2.1. Blocco e trasferimenti tra Partecipanti appartenenti al medesimo gruppo.

Per tutta la durata del Patto i Partecipanti si impegnano a non vendere, offrire, o cedere, sotto qualsiasi forma, le azioni vincolate e quelle che dovessero derivare agli stessi dalle azioni sindacate per assegnazione

gratuita o per aumento di capitale a pagamento, ovvero per modifica dei valori dei titoli.

In deroga a quanto sopra:

- a) è consentita la cessione a titolo oneroso della quota di partecipazione pari al 31% delle azioni sindacate di proprietà dei Partecipanti del gruppo A. In caso di esito positivo della cessione pari al 31% delle azioni sindacate di proprietà dei Partecipanti del gruppo A, le azioni conferite nel Sindacato spettano ai partecipanti nelle seguenti rispettive misure: 20 % ai partecipanti del Gruppo A e 49% ai partecipanti del Gruppo B;
- b) in caso di aumento gratuito di capitale i partecipanti sono obbligati a vincolare in Sindacato le azioni a tale titolo derivanti da azioni sindacate. In caso di aumento di capitale a pagamento i partecipanti si obbligano ad apportare le nuove azioni sottoscritte a fronte di azioni sindacate;
- c) In caso di recesso del socio, il valore di liquidazione delle azioni è determinato dagli Amministratori, sentito il parere del Collegio Sindacale e dell'organo incaricato della revisione legale dei conti, tenuto conto della consistenza patrimoniale della Società e delle sue prospettive reddituali, nonché dell'eventuale valore di mercato delle azioni. Alla naturale scadenza della società il valore di liquidazione delle azioni del Gruppo B dei Partecipanti è determinato dagli Amministratori, sentito il parere del Collegio Sindacale e dell'organo incaricato della revisione legale dei conti tenuto conto della consistenza patrimoniale della società e tenuto conto

anche dei risultati dei singoli esercizi commerciali in Torino relativi agli ultimi 5 anni."

3. Partecipazione alle Assemblee ed esercizio del diritto di voto

I Partecipanti si obbligano reciprocamente ad esercitare il diritto di voto nelle Assemblee Ordinarie e Straordinarie della società: "FARMACIE COMUNALI DI TORINO S.P.A." in conformità a quanto deliberato dall'Assemblea dei Partecipanti.

Le deliberazioni degli Organi di Sindacato in ordine all'esercizio del diritto di voto nelle Assemblee ordinarie e straordinarie della Società vincolano i Partecipanti.

L'eventuale espressione del voto in modo difforme rispetto alle deliberazioni assunte dagli Organi del Sindacato darà luogo alla esclusione dal Sindacato ai sensi del successivo punto 8 con le modalità ivi previste.

4. Organi della Società

4.1 Consiglio di Amministrazione

La Società "FARMACIE COMUNALI TORINO S.P.A." sarà amministrata da un Consiglio di Amministrazione composto da 5 (cinque) membri.

Il Presidente e 2 (due) Consiglieri della Società saranno designati dai Partecipanti del Gruppo A e 2 (due) Consiglieri, di cui 1 (uno) dovrà assumere la carica di Amministratore Delegato e l'altro la carica di Vice Presidente, saranno designati dai Partecipanti del Gruppo B.

4.2 Presidente ed Amministratore Delegato - contenuto delle deleghe

Spettano al Presidente i seguenti poteri:

- i. rappresentanza generale della società di fronte ai terzi;
- ii. gestione dei rapporti istituzionali;
- iii. il potere di convocare il Consiglio di Amministrazione, fissare l'ordine del giorno, coordinare i lavori e provvedere affinché vengano fornite a tutti i consiglieri adeguate informazioni sulle materie iscritte all'ordine del giorno almeno trimestrale.
- iv. Sovrintendere al controllo di gestione aziendale e coordinarne le funzioni.

Fermo restando il limite delle materie ex art.2381 quarto comma c.c., all'Amministratore Delegato sono conferiti tutti i poteri per la gestione ordinaria e straordinaria della Società, con esclusione dei rapporti contrattuali di natura commerciale superiori ad € 50.000,00 (centomila/00) non previsti ed esplicitati nel budget.

L'Amministratore Delegato ha l'obbligo di effettuare relazioni semestrali agli azionisti sull'andamento gestionale e tempestivamente su eventi straordinari, nonché comunque su specifiche richieste di informazioni del presidente o di almeno tre consiglieri.

La rappresentanza in giudizio spetterà al Presidente ed all'Amministratore Delegato in virtù delle rispettive competenze.

La comunicazione esterna spetterà al Presidente in accordo con Amministratore Delegato

L'amministratore Delegato ed il Presidente dovranno consultarsi prima di ogni Consiglio di Amministrazione.

4.3 Collegio Sindacale

Ai fini della nomina dei membri del Collegio Sindacale, spettano al partecipante del gruppo A due sindaci effettivi di cui uno con carica di Presidente e un sindaco supplente, mentre spetta ai Partecipanti del gruppo B la nomina di un sindaco effettivo e di un sindaco supplente.

5. Assemblea dei Partecipanti

L'Assemblea dei Partecipanti, è l'organo del Sindacato, a cui partecipano i legali rappresentanti dei Partecipanti o un loro delegato o un mandatario del Gruppo nel caso in cui vi siano più partecipanti ad ogni gruppo. L'assemblea è composta da tanti membri quanti sono i Gruppi dei Partecipanti.

L'Assemblea dei Partecipanti è presieduta dal Presidente del Sindacato, che verrà designato congiuntamente dai Gruppi dei Partecipanti.

L'Assemblea dei Partecipanti viene convocata, oltre che per deliberare sulle materie di seguito specificate, ogni qualvolta il Presidente del Sindacato lo ritenga opportuno ovvero qualora ne facciano espressa richiesta almeno tre Partecipanti.

L'Assemblea dei Partecipanti delibera in ordine ad eventuali modifiche del Patto Parasociale.

L'Assemblea dei Partecipanti delibera con il voto favorevole di tanti Partecipanti che rappresentino almeno il 60% delle Azioni Sindacate.

6. Deposito delle Azioni Sindacate

I Partecipanti si sono impegnati a depositare le Azioni Sindacate di rispettiva spettanza in un unico conto presso un depositario di comune gradimento dei Partecipanti.

7. Richiamo al Regolamento Comunale n. 307

I Partecipanti di comune accordo s'impegnano a valutare, nell'ambito dell'acquisizione di beni e servizi, la possibilità di applicare il Regolamento Comunale n. 307 della Città di Torino in sostegno alle Cooperative Sociali.

8. Esclusione dall'Accordo - Penale

Costituisce causa di esclusione immediata del Partecipante dal Sindacato la violazione delle disposizioni contenute nei punti precedenti.

Nel caso di violazione degli obblighi di cui ai punti precedenti, il Presidente del Sindacato potrà richiedere il pagamento - a titolo di penale - di una somma pari al 20 % del capitale sociale, salvo comunque il diritto al risarcimento dell'eventuale maggior danno. L'ammontare della Penale verrà distribuito, a cura del Presidente del Sindacato, ai Partecipanti in proporzione al numero di Azioni Sindacate da questi detenute al momento del pagamento della stessa.

9. Durata

Il Patto Parasociale avrà efficacia sino al decorso del termine di cinque anni dalla data di sottoscrizione.

Il Patto Parasociale si intenderà tacitamente prorogato, per ulteriori periodi di cinque anni, nei confronti di quei Partecipanti che non abbiano comunicato - con lettera raccomandata a.r. da inviarsi al Presidente del Sindacato almeno quattro mesi prima rispetto alla Data di Scadenza - la propria intenzione di recedere, a condizione che il numero delle Azioni Sindacate rappresenti, al momento di ogni singola scadenza, almeno il 60 % del capitale della Società.

10. Legge applicabile. Clausola compromissoria. Foro competente.

Il Patto e le obbligazione che dallo stesso derivano sono regolati dalla legge italiana.

Qualsiasi controversia relativa al Patto e ad ogni altro atto o fatto connesso, derivante o dipendente, sarà devoluta ad un Arbitro Unico, che deciderà secondo equità e senza formalità di procedure salvo il rigoroso rispetto del principio del contraddittorio, l'Arbitro Unico verrà nominato dal Presidente del Tribunale di Torino; le Controversie non rientranti nella competenza dell'Organo Arbitrale saranno devolute alla competenza esclusiva del Foro di Torino.